

REGOLAMENTO DEL “TAVOLO DI CONCERTAZIONE”
dell’Intesa Programmatica d’Area della Venezia Orientale In Provincia di Venezia
- approvato nella seduta del Tavolo di concertazione del 24.5.2006 -
- modificato nella seduta del Tavolo di concertazione del 15.12.2006 -
- integrato nella seduta del Tavolo di concertazione del 18.4.2007 -

VISTA la legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, che istituisce gli atti e gli strumenti della programmazione regionale, in particolare il Programma Regionale di Sviluppo, i Piani regionali di settore, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, il Piano di attuazione e spesa e i bilanci pluriennali e annuali;

VISTO l’articolo 4 della citata legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35 che stabilisce, per tutti gli strumenti della programmazione regionale, il principio della concertazione con gli enti locali e con le parti economiche e sociali;

VISTO l’articolo 18 della citata legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35, che disciplina il Piano di attuazione e spesa (PAS), innovativo strumento della programmazione, anche finanziaria, regionale il quale, previa una ricognizione delle risorse disponibili, determina le priorità del loro impiego, ripartendole per gruppi omogenei di intervento, chiamati “azioni”, e che riguardano l’intervento strutturale della Regione, cioè la realizzazione di infrastrutture, di opere, nonché di interventi, azioni di sostegno e regimi di aiuto che manifestino la loro utilità oltre l’esercizio nel quale vengono attuati;

VISTO l’articolo 25 della citata legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35, il quale dispone, al comma 1, che “su iniziativa della Giunta regionale o su richiesta degli enti locali, il PAS può essere articolato, sia per la formulazione che per la gestione, su base territoriale sub-regionale” e, al comma 2, che “per queste aree, ad eccezione delle materie che si ritengano di esclusivo livello regionale, nel PAS sarà predisposta una specifica sezione riguardante tutti i settori di intervento, denominata intesa programmatica d’area (IPA)”;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 25 della citata legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35 prescrive, inoltre, che tale articolazione del PAS richiede il consenso delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane, ove presenti sul territorio interessato, e della maggioranza dei comuni interessati e che gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione e di intervento a quanto previsto dalla programmazione decentrata del PAS, partecipando anche significativamente con proprie risorse;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3200 del 15 ottobre 2004 recante “Piano di attuazione e spesa (PAS). Avvio delle procedure per la predisposizione. Art. 18 L.R. 35/2001” che detta le modalità e i criteri per la predisposizione del primo PAS, nell’ambito del quale trova collocazione anche il nuovo strumento di sviluppo del territorio denominato “Intesa Programmatica d’Area (IPA)”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 556 del 25.02.2005 recante “Adozione, ai fini dell’avvio del processo di concertazione, del Piano di Attuazione e Spesa (PAS). (Artt. 2, 18,-25, L.R. 35/2001)”;

CONSIDERATO che nel territorio dei Comuni di Annone Veneto, Caorle, Cavallino Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d'Altino, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglieto Veneto, Torre di Mosto, sono in atto da diversi anni iniziative istituzionali comuni, quali la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, nonché numerose iniziative comuni di sviluppo locale sostenibile, quali il Patto territoriale della Venezia Orientale e il Gruppo di Azione Locale (GAL) "Venezia Orientale" per la partecipazione al programma comunitario LEADER;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, nelle sedute dell'8 giugno 2005 e del 20 ottobre 2005, ha indicato nel "Piano di sviluppo della Venezia Orientale" (coordinato dal Comune di Musile di Piave nel quadro delle azioni cofinanziate dalla LR 16/93 per l'annualità 2004) il Documento d'indirizzi generali per l'avvio dell'Intesa Programmatica d'Area e la ricostituzione del Tavolo di concertazione esteso ai Comuni, alla Camera di Commercio di Venezia, alla Provincia di Venezia ed alle associazioni di categoria e alle OO.SS.;

CONSIDERATO che con deliberazione della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale del 21 settembre 2005 tra i progetti destinatari delle risorse di cui alla LR n. 16/93 per l'annualità 2005 è stato previsto il progetto dal titolo "Intesa Programmatica d'Area (LR n.35/2001)", il cui coordinamento è stato affidato al Comune di Musile di Piave e l'attuazione al GAL Venezia Orientale;

CONSIDERATO che i predetti Comuni, assieme alla Provincia di Venezia, alla Camera di Commercio di Venezia, alle Parti economiche e sociali e ad altri enti pubblici operanti nel territorio della Venezia Orientale, a seguito di incontri di approfondimento tecnico, hanno deciso, nella riunione del 17 maggio 2006, tenutasi presso il Municipio di Portogruaro, di costituire il Tavolo di concertazione e di attivare tutte le procedure e gli strumenti necessari per richiedere alla Giunta Regionale del Veneto l'attivazione dell'Intesa Programmatica dell'Area (IPA) della Venezia Orientale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della citata legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la più ampia partecipazione nel processo di concertazione degli obiettivi, delle strategie e degli interventi di sviluppo locale che saranno individuati nell'ambito dell'IPA della Venezia Orientale, nelle riunioni del 21 dicembre 2005 e del 18 gennaio 2006, tenutesi presso il Municipio di Portogruaro è stata decisa l'istituzione di un apposito "Tavolo di concertazione", espressione del partenariato istituzionale ed economico-sociale locale, al quale far partecipare i rappresentanti legali, o loro delegati, dei singoli Comuni, della Provincia di Venezia, della Camera di Commercio di Venezia, delle Parti economiche e sociali, nonché di altri enti pubblici e altre associazioni rappresentative di interessi collettivi, operanti a livello locale;

CONSIDERATO che Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, Provincia di Venezia e Camera di Commercio di Venezia intendono svolgere una funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'Intesa Programmatica d'Area della Venezia Orientale, da attivarsi anche mediante uno specifico accordo o protocollo d'intesa;

CONSIDERATO che si individua nella Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, il soggetto responsabile dell'Intesa Programmatica d'Area con i compiti di assicurare, tra l'altro: il cor-

retto ed efficiente funzionamento del partenariato istituzionale ed economico-sociale locale; la rappresentanza unitaria del Tavolo di concertazione e gli interessi dei Soggetti sottoscrittori dell'Intesa Programmatica d'Area, anche nelle sedi concertative istituite a livello regionale e nazionale; il coordinamento delle attività di elaborazione e di attuazione dell'IPA della Venezia Orientale;

CONSIDERATO che risulta necessario stabilire un regolamento interno del predetto Tavolo di concertazione dell'IPA della Venezia Orientale, anche sulla base della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 358 del 1° marzo 2002, recante "Protocollo di intesa tra Regione del Veneto, parti sociali e autonomie per l'istituzione e la disciplina del Tavolo della concertazione regionale", che costituisce disciplina unitaria nella quale confluiscono tutte le attività di concertazione di iniziativa della Giunta regionale;

*i Soggetti Promotori dell'Intesa Programmatica d'Area della Venezia Orientale
approvano il seguente*

Regolamento del Tavolo di concertazione

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

E' istituito il Tavolo di concertazione dell'Intesa Programmatica d'Area della Venezia Orientale, in provincia di Venezia, espressione del partenariato istituzionale ed economico-sociale locale.

Il Tavolo di concertazione è presieduto dal Presidente pro-tempore della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, o da un suo delegato individuato nel Sindaco pro-tempore del Comune di Musile di Piave, ed è composto dei seguenti soggetti promotori dell'Intesa Programmatica d'Area della Venezia Orientale:

- dai 20 Comuni della Venezia Orientale, così come definita dal comma 2, art. 1 della Legge regionale n. 16 del 22 giugno 1993 e dai Comuni di Cavallino Treporti e Quarto d'Altino;
- dalla Provincia di Venezia;
- dalla Camera di Commercio di Venezia;
- dalle Parti economiche e sociali:
 - CIA di Venezia;
 - Coldiretti di Venezia;
 - Confcommercio di Venezia;
 - CNA di Venezia;
 - Confartigianato di Venezia;
 - ANCE di Venezia;
 - Apindustria di Venezia;
 - Unindustria di Venezia;
 - Confcooperative Venezia;
 - Lega Cooperative del Veneto;
 - IAL Veneto-Portogruaro Campus;
 - Rete Interdistrettuale delle Istituzioni scolastiche;
- dalle Organizzazioni sindacali:
 - CGIL Venezia Orientale;
 - CISL Venezia Orientale;
 - UIL Venezia Orientale.

Il Tavolo elegge nel suo seno, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, un Vicepresidente.

L'ammissione di nuovi membri è decisa dal Tavolo con delibera motivata adottata a maggioranza assoluta ed è subordinata, qualora approvato dal medesimo Tavolo, alla sottoscrizione e alla condivisione del documento programmatico dell'intesa medesima.

Il Tavolo può essere modificato nella sua composizione - per quanto concerne la rappresentanza dei membri - su indicazione del Presidente.

Ove si ritenesse necessario, ai lavori del Tavolo potranno essere invitati a partecipare rappresentanti dell'Amministrazione statale, regionale, degli Enti locali e altri soggetti, pubblici o privati, coinvolti nella fase della programmazione, ovvero del finanziamento, ovvero della realizzazione degli interventi previsti dall'Intesa Programmatica d'Area.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Il Tavolo di concertazione è finalizzato all'elaborazione di un'Intesa Programmatica d'Area, ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, volta a promuovere lo sviluppo sostenibile dell'area della Venezia Orientale, nelle sue tre dimensioni economica, sociale e ambientale, nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, mediante il metodo della concertazione e della collaborazione tra enti locali, parti economiche e sociali e altri soggetti pubblici o privati.

ARTICOLO 3 – FUNZIONI DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Il Tavolo di concertazione assume le decisioni relative ai seguenti atti:

- approvazione del documento programmatico dell'Intesa Programmatica d'Area e delle sue successive integrazioni o modifiche;
- approvazione di ogni modifica o integrazione necessaria per la completa attuazione degli interventi programmati mediante l'Intesa programmatica d'area, compresa la riprogrammazione delle risorse rese disponibili a seguito di rinunce, revoche o economie;
- ammissione di nuovi membri;
- modifiche al presente regolamento;
- ogni altra attività ad esso demandata dal presente regolamento, dal Presidente o dalla normativa statale e regionale.

Le deliberazioni del Tavolo sono di norma palesi e sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti, fatta salva ogni diversa indicazione del presente regolamento o decisione dei membri.

ARTICOLO 4 – CONVOCAZIONI DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Il Tavolo si riunisce di norma due volte l'anno su convocazione del Presidente con comunicazione scritta a ciascun membro, contenente l'ordine del giorno e inviata almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione può essere inviato anche mediante telefax o posta elettronica nel luogo e presso il numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati da ciascun membro del Tavolo.

Il Tavolo può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei membri contenente l'argomento o gli argomenti da sottoporre alla discussione. In tal caso il Presidente fissa la data della riunione entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In casi di urgenza, il Tavolo è convocato dal Presidente a mezzo di telegramma o telefax o posta elettronica almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.
La seduta è valida quando vi partecipi almeno un terzo dei membri.

ARTICOLO 5 - PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE

I membri del Tavolo di concertazione, consapevoli dell'eccezionale rilevanza degli interessi pubblici e socio-economici connessi al conseguimento degli obiettivi sottostanti all'Intesa Programmatica d'area, si impegnano a mantenere rapporti di collaborazione improntati alla lealtà reciproca, svolgendo, per quanto di propria competenza, ogni attività necessaria alla attivazione, progettazione e sottoscrizione dell'Intesa Programmatica d'Area e assicurando l'osservanza del presente regolamento e delle deliberazioni assunte dal Tavolo di concertazione in conformità dello stesso.

ARTICOLO 6 – PRESIDENTE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Il Presidente del Tavolo, in qualità di Soggetto responsabile dell'Intesa Programmatica d'Area della Venezia Orientale, svolge le seguenti funzioni:

- assicura il corretto ed efficiente funzionamento del partenariato istituzionale ed economico sociale;
- rappresenta in modo unitario il Tavolo di concertazione e gli interessi dei Soggetti sottoscrittori dell'Intesa Programmatica d'Area, anche nelle sedi concertative istituite a livello regionale e nazionale;
- attiva le risorse tecniche e organizzative necessarie all'elaborazione e all'attuazione dell'Intesa Programmatica d'Area;
- assicura l'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnati dalla legislazione regionale e nazionale nell'ambito della gestione dell'intesa programmatica d'area;
- assume ogni iniziativa utile all'elaborazione e attuazione dell'Intesa Programmatica d'Area, compresa la promozione, ove necessario, di conferenze di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di convenzioni o di accordi di programma ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, degli articoli 30 e 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- presenta al Tavolo di concertazione e agli altri Enti interessati relazioni periodiche sullo stato di attuazione dell'intesa programmatica d'area, evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte, nonché gli interventi non attivabili o non completabili e la conseguente disponibilità di risorse finanziarie non utilizzate.

La funzione di Soggetto Responsabile dell'Intesa Programmatica d'Area della Venezia Orientale è svolta dal Comune di Portogruaro, sede della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale ed espressione della Presidenza protempore.

ARTICOLO 7 – STRUTTURA DI GESTIONE E SEGRETERIA TECNICA

Il Tavolo di concertazione si avvale, per il proprio funzionamento, della struttura del Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale.

ARTICOLO 8 – COMITATO DI COORDINAMENTO

Il Tavolo di concertazione si avvale di un Comitato di Coordinamento dell'IPA formato da un Rappresentante della Conferenza dei Sindaci, un Rappresentante della Provincia di Venezia ed

un rappresentante della Camera di Commercio di Venezia. Compito di tale Comitato di coordinamento è di fornire gli indirizzi generali per il coordinamento dell'IPA della Venezia Orientale, favorire il consenso ed il coordinamento tra le singole amministrazioni comunali e le singole parti economiche e sociali, assicurare la costituzione ed il finanziamento del Fondo comune di cui al successivo art. 9, nonché agevolare il raccordo con le programmazioni sovracomunali ed in particolare con la Regione Veneto ai fini del riconoscimento dell'IPA stessa; Il Comitato di coordinamento è presieduto dal Presidente del Tavolo di concertazione, che ne convoca le sedute. La segreteria tecnica è svolta dalla struttura del Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale.

ARTICOLO 9 – FONDO COMUNE

Il Tavolo può costituire un fondo comune secondo le finalità e le modalità di cui all'articolo 41 del Codice Civile italiano.

ARTICOLO 10 – ESTINZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Ciascun membro del Tavolo può, in qualsiasi momento, recedere dallo stesso con dichiarazione comunicata per iscritto al Presidente, solo allorché il richiedente sia, per qualunque ragione, escluso da ogni intervento riguardante l'Intesa Programmatica d'Area. La qualità di membro si perde per dimissioni.

ARTICOLO 11 – DURATA E SCIoglIMENTO DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Lo scioglimento del Tavolo e la devoluzione del fondo comune sono deliberati dai membri a maggioranza assoluta. Il Tavolo di concertazione si scioglie al raggiungimento degli scopi previsti dal presente regolamento.